

gestione illecita) commesso anch'esso con il trasporto illecito di rifiuti.

La modifica all'art. 260 introdotto con la legge sugli ecreati non dimostrerebbe che prima la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto non fosse ammissibile in caso di reato di

traffico di rifiuti. Le novità introdotte nell'ultimo comma del 260 sono, diversamente, l'obbligatorietà (e non più facoltatività) della confisca del profitto e la possibilità di procedere alla confisca per equivalente.

## TRAFFICO RIFIUTI. ELIMINAZIONE DANNO O PERICOLO. SOSPENSIONE CONDIZIONALE

*Cassazione penale, sez. III, 25 maggio 2017 (dep. 11 gennaio 2018), n.791, pres. Cavallo, est. Liberati*

### Traffico di rifiuti – Sospensione condizionale – Accertamento del danno o pericolo per l'ambiente

Il reato di traffico di rifiuti non necessita la sussistenza di un danno o di un pericolo di danno per l'ambiente; pertanto, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'eliminazione degli stessi solo se concretamente sussistenti nella vicenda oggetto di processo.

**NOTA** Con la pronuncia in commento la Cassazione accoglie solo un motivo del ricorso proposto dall'imputato, attinente alla concessione della sospensione condizionale della pena, rigettandolo invece in ordine ai motivi inerenti la sussistenza del reato contestato.

Si tratta di un processo instaurato a carico del legale rappresentante di un'azienda per i reati di illecita gestione di rifiuti, discarica abusiva, traffico di rifiuti e truffa. Estinti per prescrizione i reati contravvenzionali ed esclusa la sussistenza della truffa, in secondo grado era stata confermata la condanna con il solo riferimento al reato di cui all'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006.

La contestazione mossa all'imputato riguardava la gestione di ingenti quantitativi di rifiuti inerti che, invece di essere sottoposti a recupero presso l'impianto aziendale, venivano stoccati presso la cava di proprietà della società. Il deposito di materiale non sottoposto a recupero effettuato in modo promiscuo e, al di fuori delle aree autorizzate, era sostanzialmente la principale attività e fonte di reddito dell'azienda. Pertanto, la Corte ha rigettato le doglianze relative alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di traffico.

La Cassazione concorda con i giudici di merito, i quali avevano ritenuto che il deposito indiscriminato e a tempo

indeterminato dei rifiuti costituisse una difformità dall'autorizzazione tale da poter considerare "abusiva" l'attività svolta. Questa modalità di gestione, poi, era certamente continuativa e aveva riguardato ingenti quantitativi di materiale, considerato che si era protratta per un arco temporale di quasi tre anni. Gran parte dei rifiuti in ingresso presso lo stabilimento risultavano essere stati stoccati illegalmente anziché sottoposti alle dovute procedure di recupero. Infine, in punto di elemento soggettivo del reato, la Corte riteneva la sentenza impugnata adeguatamente motivata. Lo stoccaggio dei rifiuti non soggetti a recupero aveva, infatti, come finalità il risparmio delle spese per il funzionamento dell'impianto di recupero così evitate.

La Corte ha, invece, accolto l'ultimo motivo di ricorso, evidenziando che se è vero, come più volte affermato, che il reato di traffico sussiste a prescindere dall'esistenza di un danno o pericolo di danno per l'ambiente, logica vuole che questo requisito - solo eventuale - debba essere accertato come esistente per poter subordinare alla sua eliminazione la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha subordinato il beneficio in questione all'eliminazione del pericolo per l'ambiente, nonostante i rifiuti oggetto di processo fossero "inerti non pericolosi" del tutto inidonei a rilasciare sostanze pericolose sul terreno ove erano depositati.

La sentenza di secondo grado non aveva adeguatamente argomentato sul punto, poiché richiamava - ai fini della sussistenza del pericolo per l'ambiente - le sole modalità della condotta e non faceva alcuna menzione della specifica natura del materiale stoccato.